

**LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 05-11-1999
REGIONE LIGURIA**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO
1997 N. 28 (ORGANIZZAZIONE E
INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI
TURISTICI).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 17
del 1 dicembre 1999

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga*

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1997 n.

28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

la parola "specificatamente" è abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

"5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Detta dislocazione è comunicata preventivamente alla Provincia competente per territorio."

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

"6. Le agenzie possono prestare la propria attività in occasione di mostre, borse e fiere o simili manifestazioni, dandone comunicazione preventiva alla Provincia nel cui territorio si svolge l'iniziativa."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 sostituito dal seguente:

"3. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni."

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 le parole ",con esclusione delle filiali in relazione alla propria sede" sono abrogate.

4. Il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

"9. L'apertura di una filiale di agenzia di viaggio è comunicata, preventivamente, alla Provincia competente per territorio, specificando gli estremi dell'autorizzazione relativi alla sede e dichiarando che l'assicurazione di cui all'articolo 11, comma 6, è stata estesa all'attività della filiale nonché che i locali posseggono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3."

5. Il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

"10. La mancanza dei requisiti di cui al comma 9 comporta la chiusura della filiale sino alla regolarizzazione degli stessi."

6. Il comma 12 dell'articolo 7 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

"12. La Provincia dà comunicazione dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni nonché dell'apertura di filiali alla Regione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, entro trenta giorni."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/1997)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 28/1997 è abrogato.

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 28/1997)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 28/1997 è abrogato.

2. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 28/1997 le parole "o della sua filiale" sono soppresse.

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 28/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28/1997 le parole "l'indirizzo, la qualità di sede o di filiale" sono sostituite con le parole "la sede".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28/1997 è inserito il seguente comma:
"2.bis. Nel registro sono altresì annotate le filiali delle agenzie operanti sul territorio ligure".

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/1997)

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 28/1997 dopo le parole "le attività previste dall'articolo 3" sono inserite le parole "comma 2"

2. Nel comma 11 dell'articolo 19 della l.r. 28/1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici.".

ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 28/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 28/1997 le parole da "Chiunque intraprenda" a "autorizzazione, è soggetto" sono sostituite dalle seguenti:

"L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è soggetta".

ARTICOLO 8

(Norme finali)

1. Le autorizzazioni relative alle filiali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge sono estinte.

2. I depositi cauzionali autonomi riferiti alle filiali di cui al comma 1 sono svincolati d'ufficio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

